



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

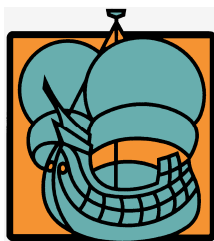
Asse 2

“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”

***BANDO PUBBLICO PROVINCIALE
relativo all’annualità finanziaria 2008***

per l’accesso a:

***Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate
da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”***



**PROVINCIA
DI RIMINI**

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”**

Con il presente bando si intende dare attuazione alla Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12/09/2007) (di seguito chiamato PSR) nonché a quanto previsto dal Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Rimini (di seguito chiamato PRIP) e dal Programma Operativo dell’Asse 2 approvato dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. 168/2008) (di seguito chiamato PO Asse2) e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17/03/08 che integra e corregge le prescrizioni di gestione territoriale del PO Asse 2.

1. Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal PSR, la Misura contribuisce all’obiettivo specifico dell’Asse 2 “Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari”. La prosecuzione dell’attività agricola nelle zone svantaggiate di collina, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l’attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l’ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all’obiettivo specifico dell’Asse 2 “Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)”.

La Misura contribuisce altresì a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane.

L’indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) viene corrisposta agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi diverse dalle zone montane. La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione culturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall’agricoltore per almeno cinque anni.

I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E’ ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità.

Per l’adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 212 gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04.

Possono accedere al pagamento dell'indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione "anagrafica" sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

- A. nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- B. nelle società di capitale l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione "anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

3. Condizioni di ammissibilità

Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le "condizioni di ammissibilità" definite nel PSR.

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 2 *Beneficiari* dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

I requisiti di accesso e il computo delle indennità dovute faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda ed alla consistenza dei capi allevati alla medesima data.

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende

- il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.

Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

- almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda

Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 212.

- l'attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale.

Poiché la Misura 212 del PSR prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno come da specifico paragrafo.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici

Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo "Indennità concedibili" si specificano le seguenti condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto;
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno.
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'"annualità di riferimento dell'indennità";
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

3.1 Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 212 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 212 del PSR comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 212. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni

dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 212.

Nel PSR per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 212 che per la Misura 211, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: *“almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata”*.

Per “area svantaggiata” si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue.

Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 212 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 211), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.

Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 212 che quella inerente all'attuazione della Misura 211) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.

Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 212 che una domanda per indennità di cui alla Misura 211, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

4. Aree di applicazione/Localizzazione

La Misura si applica su tutto il territorio provinciale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art.50, paragrafo 3, comma a) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005. Pertanto si attua nell'intero territorio nei Comuni di: Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, e Saludecio.

E' data priorità alle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE “Nitrati” e in quelle ad alto valore naturalistico.

Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal PSR, dai PRIP e nella Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2.

Sono escluse dall'applicazione le zone classificate svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE, che ricadono nelle aree di cui all'art.50, paragrafo 3, comma b) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005.

Per essere ammessi al pagamento delle Indennità almeno il 50% della **SAU aziendale** dovrà essere compresa in area svantaggiata.

5. Cartografia di riferimento

Ai fini dell'utilizzo per la gestione come aree preferenziali delle zone individuate dal PSR e dal PRIP si fa riferimento all'allegato n. 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 17 marzo 2008 - *Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del PSR*.

Per questo bando 2008, la data di riferimento della cartografia utilizzabile è il 17/03/2008. La situazione delle delimitazioni geografiche verrà aggiornata ad ogni apertura del bando annuale.

Negli elenchi seguenti si specifica a quali elaborati cartografici si dovrà far riferimento per l'attribuzione della priorità o della preferenzialità alle superfici oggetto di impegno.

5.1 Cartografia di competenza regionale

- Zone svantaggiate diverse dalle zone montane (art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975;
- Zone svantaggiate montane (art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della Decisione 89/251/(CEE) del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/1975;
- Aree agricole e forestali della rete NATURA 2000: nella provincia di Rimini sono presenti due zone S.I.C., "Onferno" e "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia", la cui cartografia è stata approvata con Delibera G.R. 167 del 13/02/2006;
- Aree naturali protette (parchi, riserve ed altre aree protette): nella provincia di Rimini, rientra in questa tipologia solo la Riserva Naturale Orientata di Onferno la cui cartografia è stata approvata con l'atto di ampliamento della riserva con Deliberazione del Consiglio regionale n. 531 del 16/12/03 e recepita dal Servizio Parchi della Regione;
- Carta del rischio di erosione idrica e gravitativa, Allegato n. 1 al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Del. Cons. n. 99/ 2007 e approvato dalla Commissione europea il 12/09/07;
- Aree Vulnerabili Dir. 91/676/CEE: si considerano tali quelle contrassegnate come zone "A" e "B" nella carta provinciale dello spandimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo (L.R. 24/04/1995 n. 50) approvata con delib. C.P. n. 27 del 21/04/1998) e la cui cartografia è approvata nell'ambito del Piano Tutela delle acque;

5.2 Cartografia di competenza provinciale

Per quanto concerne la cartografia derivata dal P.T.P.R. sono state individuate le seguenti delimitazioni:

Cartografia derivata dal P.T.C.P. adottato:

- **Fasce altimetriche:** riguardante le unità di paesaggio (articoli 1.2, 1.3 e 1.4 del P.T.C.P.). Ai fini dell'applicazione del PSR l'Unità di paesaggio della conurbazione costiera è stata unita all'Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva in un'unica delimitazione "Pianura" distinta dall'Unità di paesaggio della collina;
- **Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale** (art.19 del P.T.P.R.) corrispondenti a Art. 5.3 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Zone di tutela naturalistica** (art. 25 del P.T.P.R.): corrispondenti all'Art. 5.2 delle Nta del P.T.C.P. - Tav. B di piano;
- **Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005:** corrispondenti all' Art. 1.5 delle Nta del P.T.C.P. - Tav A di piano;
- **Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano** (art.42 Titolo III PTA): corrispondente all'Art. 3.7 delle Nta del P.T.C.P. - Tav SA 6 del quadro conoscitivo del P.T.C.P.. Viene considerata una fascia di rispetto avente un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- **Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura** (delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP): corrispondenti agli Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 delle Nta del P.T.C.P. - Tavola D di piano. Tali ambiti sostituiscono, e ricomprendono, a tutti gli effetti, le **Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei** (art.28 del P.T.P.R.);

Cartografia derivata dal P.T.C.P. vigente sono state individuate le seguenti delimitazioni:

- **Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua** (artt.17 e 34 del P.T.P.R.): corrispondenti all'Art. 22 delle nta del P.T.C.P. vigente - Tav. TP1 di piano;

Come disposto con atto dirigenziale n. 43 del 05/03/08 sono state individuate:

- **Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica:** sono compresi i canali del sistema provinciale dei canali di bonifica, escludendo i tratti dei canali rivestiti o tombinati e quelli situati in ambito urbano; la delimitazione fa riferimento alla fascia di 20 metri ad ogni lato della mezzeria del canale;

Per quanto concerne le **Zone faunistiche** di cui alla Legge 152/92, così come recepita dalla L.R. 8/94, sono individuate l'Oasi di Protezione "Fiume Conca" Istituita il 05/10/91 con Deliberazione n. 89 del Comitato Circ. di Rimini e rinnovo con Delibera C.P. n. 101 del 17/12/1998 e l'Oasi di Protezione "Torriana – Montebello" Istituita il 14/12/93 con Deliberazione n. 1007 dell'Uff. di Presidenza e rinnovo con Delibera C.P. n. 16 del 15/04/1999.

5.3 Strumenti tecnici e gestione dei dati

La cartografia di supporto all'applicazione dell'Asse 2 disponibile e approvata alla data di riferimento viene caricata da AGREA nel sistema informativo territoriale per la gestione della cartografia tematica (SITI).

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti a sistema. Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo. Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione.

Il sistema SITI si interfaccia con l'Anagrafe delle aziende agricole: i dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in Anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nelle domande di aiuto.

Nei casi in cui gli interessati avessero la necessità di verificare l'esatta individuazione dei terreni e l'eventuale appartenenza ad aree preferenziali potranno avvalersi, ai fini della compilazione della domanda, del supporto dei competenti Uffici di questa Amministrazione:

Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, Via D. Campana 64, Rimini.

Ci si potrà avvalere altresì del supporto dell'unità di Staff "SITUA" della Provincia di Rimini, che ha predisposto uno strumento cartografico informatizzato consultabile in rete per l'individuazione su base catastale degli ambiti territoriali rilevanti al fine delle priorità e consultabile al sito Web:

<http://www.provincia.rimini.it/territorio/situa/>

In caso di contestata attribuzione di una superficie catastale all'ambito territoriale di interesse (zone vulnerabili, SIC, Aree Preferenziali) si farà comunque riferimento alla cartografia ufficiale adottata dalle competenti Amministrazioni e approvata alla data di riferimento.

6. Dotazione finanziaria

Tenendo conto delle risorse assegnate dal PRIP alla Misura 212 e degli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101/08, il presente Bando è a valere su una quota di “risorse libere” di competenza provinciale, destinate per l’intero periodo di programmazione 2007-2013, di Euro 774.597.

In considerazione della specifica percentuale di risorse libere per la Misura 212, prevista dal PO Asse 2 per ogni singola annualità di riferimento, le risorse di competenza dell’annualità 2008 e pertanto destinate al presente Bando sono le seguenti:

	ESERCIZIO 2008 Misura 211
% risorse impegnabili nell’esercizio considerato	16,5%
Importo ripartizione risorse (Euro)	127.808,51

Le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all’ammissione dell’ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l’intero importo richiesto.

7. Entità degli aiuti

Per l’adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 212, conferisce titolo al pagamento per la sola “annualità di riferimento dell’indennità”, ciò anche se il “periodo di impegno” si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

7.1 Indennità corrisposta per tipologia di coltura

L’aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata + zootecnia	150
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all’attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture foraggere corrispondenti alla classificazione D/18 di cui al Reg. (CE) 1444/2002,

- “prato permanente e pascolo” (praticoltura non avvicendata), le colture foraggere corrispondenti alla classificazione F/1 e F/2, limitatamente al solo punto I, di cui al Reg. (CE) 1444/2002.

8. Modulazione dell'indennità

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di SAU, erogazione del sostegno massimo/ha di SAU previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di SAU e inferiore o uguale a 30 ha di SAU, il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di SAU il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di SAU aziendale.

Si specifica che nei casi in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 212 che per la Misura 211, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.

Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 212 che sulla 211; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

9. Presentazione delle domande di indennità

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 212 gli imprenditori agricoli di cui al paragrafo 3 "Beneficiari" che in seguito alla presentazione di apposita domanda risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

Per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 212, sarà definita una scadenza unica per la presentazione delle domande con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura, con valenza per l'intero territorio regionale.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all'aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni.

9.1 Modalità di compilazione delle domande

Coloro che intendono accedere agli aiuti previsti dalla Misura 212 ai sensi del presente Bando, dovranno presentare domanda di aiuto seguendo le seguenti modalità definite dall'Organismo Pagatore Regionale (AGREA).

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito:

<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

9.2 Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA: la domanda è compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dal bando, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, all'**Amministrazione Provinciale di Rimini, Servizio Agricoltura, Attività economiche e Servizi alle imprese, Via Dario Campana, 64 - Rimini**, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Le domande e gli allegati delle aziende che ricadono nel territorio della **Comunità Montana Valle del Marecchia**, potranno essere consegnate anche presso la Sede della stessa in **Via Roma, 21/G – Torriana**, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

I CAA potranno trasmettere domande agli enti solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte degli enti di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande **non** potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

- Presentazione semi – elettronica con protocollazione presso l'ente competente: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”. Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all'**Amministrazione Provinciale di Rimini** o anche, se di competenza, alla **Comunità Montana Valle del Marecchia**, agli indirizzi di

cui sopra, che apporranno la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alle scadenze indicate nel bando, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla Provincia di Rimini o dalla Comunità Montana Valle del Marecchia.

La Provincia di Rimini registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi, la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:

- data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di scelta della modalità: "presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA";
- data di ricezione presso la Provincia o la Comunità Montana nel caso di scelta della modalità "presentazione semi – elettronica" con protocollazione presso uno dei due Enti.

Alla domanda di contributo potrà essere allegata l'apposita "Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà" conforme al fac-simile *Allegato A*), parte integrante del presente Bando, necessaria per l'attribuzione dei punteggi relativi alle priorità di seguito dettagliate, ai fini della redazione delle graduatorie provinciali. Se compilata, la dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda e trasmessa all'**Amministrazione Provinciale di Rimini** o anche, se di competenza, alla **Comunità Montana Valle del Marecchia** assieme alla stampa della domanda, nei modi e nei tempi sopra indicati per quest'ultima.

9.3 Scadenza

Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 aprile 2008 e comunque

entro il 15 maggio 2008.

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) 1975/06, si ammette la presentazione tardiva prevista dall'art. 21 del Reg. (CE) 796/04, con applicazione delle riduzioni previste. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

10. Istruttoria

La domanda di indennità per la Misura 212 è **unica**, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Verrà individuata una Amministrazione definita "titolare", rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

10.1 Responsabilità del procedimento

I procedimenti di istruttoria, di definizione della graduatoria, di accertamento delle autocertificazioni e di proposta di liquidazione, di competenza della Provincia di Rimini, sono a

carico del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, Via D. Campana 64, Rimini presso i cui uffici è possibile l'accesso agli atti. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Renzo Moroni (tel. 0541/716335 – e-mail r.moroni@provincia.rimini.it).

11. Selezione delle domande di indennità

Il meccanismo operativo per la selezione degli interventi delle Misure/Azioni dell'Asse 2 fa riferimento all'allegato n. 2 della Delibera di Giunta n. 363 del 17 marzo 2008 ed è definito in relazione ai contenuti dei seguenti documenti:

- PSR 2007-2013 della Regione Emilia_Romagna – approvato con la decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12/09/2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2007;
- Programma Operativo dell'Asse 2 – approvato con D.G.R. 168/2008;
- Delibera di G.R. 363/2008.

La selezione degli interventi delle Misure/Azioni dell'Asse 2 e la conseguente formazione delle graduatorie si basa su *criteri di tipo territoriale*, di *tipo tecnico* e di *tipo soggettivo*, così come definiti dal PSR al paragrafo 5.3.2.4.

Obiettivo dei criteri di selezione è la concentrazione degli interventi all'interno delle aree preferenziali.

I criteri di selezione sono stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del PSR, dalla Provincia nell'ambito del PRIP e nel presente bando applicativo. Per quanto non esplicitamente richiamato, si rimanda ai documenti citati.

11.1 Criteri territoriali

Le priorità assegnate a questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del PSR, suddivise per gruppo di tutela come schematizzato nella tabella seguente.

Prevalente tutela idrologica	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.)
	Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica
	Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
	Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);
	Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordi
Prevalente tutela naturalistica	Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di
	Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n.394/91 e della L.R. n. 6/2005;
	Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R.);
	Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia;
Prevalente tutela paesaggistica	Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuate in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE;
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005.
Prevalente tutela del suolo	Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R.);
	Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013.

La Regione Emilia-Romagna considera l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse 2 nelle aree preferenziali (con particolare riferimento alle aree vulnerabili ai nitrati e alle aree della Rete Natura 2000) come lo strumento principale per perseguire gli obiettivi delle strategie comunitarie definite per l'Asse 2.

Per perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali si prevede l'assegnazione di una priorità diversificata (come meglio specificato di seguito) ai seguenti gruppi di aree:

- *Aree preferenziali di valenza regionale trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2:* ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Come previsto dal PSR nella scheda della Misura 212, le Aree agricole ad alto valore naturalistico (così come definite al paragrafo 5.3.2.2 Zonizzazione - sub paragrafo 4 - Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie) assumono lo stesso livello di priorità assegnato alle aree della Direttiva Nitrati e alle aree della Rete Natura 2000;
- *Altre aree preferenziali:* ovvero tutte le aree preferenziali indicate nella tabella, eccetto le due aree del punto precedente. Ad ogni Azione sono associate specifiche aree preferenziali. Relativamente ad esse il PRIP ha definito, coerentemente con le strategie locali, l'ordine di priorità differenziato per azione.
- *Aree preferenziali di valenza locale:* ovvero le aree individuate dai PRIP.

Le *Aree preferenziali di valenza regionale*, come sopra individuate, sono considerate come un'"unica area" alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità; alle *Altre aree preferenziali* e alle *Aree preferenziali di valenza locale* (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore.

Come previsto dal PRIP, per le aree ricadenti nello stesso gruppo di tutela viene attribuito lo stesso peso. Fa eccezione il "Gruppo di tutela del suolo" dove, considerando la sub-zonizzazione interna alla "Carta regionale dell'erosione idrica e gravitativa", vengono individuati due livelli di priorità accorpando le classi di rischio dell'erosione nel seguente modo:

Classe di erosione	Accorpamento
Erosione idrica molto bassa o tollerabile	Rischio erosione molto basso o tollerabile
Erosione idrica bassa	Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità
Erosione idrica moderata	
Erosione idrica alta	
Erosione gravitativa prevalente	

Si dà atto, come previsto dal PSR e dal PO Asse 2, che in pianura non vale l'area preferenziale per la tutela del suolo e pertanto tale zonizzazione si applica solo per i territori di collina.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Nel presente bando, i livelli di priorità sono così raggruppati e differenziati per i rispettivi pesi:

AREE	Peso
<i>Aree agricole ad alto valore naturalistico</i>	
Aree ricadenti nella Rete Natura 2000 (Dir. n. 79/409/CEE e Dir. n. 92/43/CEE)	1280
Zone vulnerabili ai nitrati (Dir. n. 91/676/CEE)	1280
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	1280
Riserva Naturale Orientata di Onferno	1280

<i>Tutela del suolo</i>	
Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità	640
Rischio erosione molto basso o tollerabile	9
<i>Tutela naturalistica</i>	
Zone di tutela naturalistica (art.25 del P.T.P.R - art. 5.2 nta del P.T.C.P.)	90
Zone faunistiche – OASI, AFV, CPF	90
<i>Tutela idrologica</i>	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R. – art. 5.4 nta del P.T.C.P.)	90
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	90
Zone di Rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque - art. 3.7 nta del P.T.C.P.)	90
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 PTA, PTCP) (artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 nta del P.T.C.P.)	90
<i>Tutela paesaggistica</i>	
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art.19 del P.T.P.R. - art. 5.3 nta del P.T.C.P.)	90

11.2 Priorità tecniche

Per la Misura 212, non essendo divisa in azioni, non sono applicati Criteri Tecnici di Priorità.

11.3 Priorità Soggettive con valenza ambientale

Sono individuate le seguenti priorità soggettive di valenza ambientale definite dal PSR (*valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico*) e dal PRIP (*Aziende zootecniche estensive*), indicate in ordine decrescente:

1. Imprese certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91: il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di indennità.
2. Aziende Zootecniche (Ovini e bovini), con consistenza maggiore a 6 UBA e rapporto UBA allevate ed ettari di SAU coltivata a colture foraggere (compreso Orzo, Segale, Avena e Sorgo) inferiore a 2.

Il possesso contemporaneo di tutti e due i requisiti determina l'attribuzione di un livello superiore di priorità.

11.4 Altre Priorità Soggettive

Sono individuati i seguenti criteri di priorità soggettivi stabiliti in base a caratteristiche aziendali strutturali derivanti dal PSR (*Imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. 99/04, Incentivazione dei Giovani Imprenditori, Promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM, Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale*) e dal PRIP.

Per il possesso dei requisiti riferiti alle priorità soggettive, si fa riferimento al momento di presentazione della domanda.

Priorità	Punteggio	Criteri di valutazione
Progetti presentati da IAP	10 punti	Domande presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci.
Giovani imprenditori	10 punti	Lo status di azienda condotta da giovane viene riconosciuto quanto il conduttore possiede i seguenti requisiti: - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali. Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Beneficiari donne	5 punti	Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Imprenditori residenti nell'area svantaggiata	5 punti	Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.
Aziende che attuano la "filiera corta"	5 punti.	Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso.
Adesione a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP, IGP, DOC, DOCG, QC	3 punti	Imprese beneficiarie che ottengono produzioni agricole certificate.
Fattorie Didattiche	2 punti	Aziende accreditate dalla Provincia di Rimini come Fattoria Didattica

Fattorie Aperte	1 punto	Aziende iscritte agli appositi elenchi dell'ultima edizione dell'iniziativa
Aziende associate al consorzio Strada dei vini e sapori "Colli di Rimini"	1 punto	
Integrazione con altri assi/azioni del PSR	1 punto	Aziende che posseggono almeno 2 domande presentate ai sensi di <u>altre</u> Misure/Azioni del PSR
Allevamenti con bovini di razza romagnola	1 punto	Aziende zootecniche che possiedono allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA
Allevamenti con bovini da latte alimentare che attuano la vendita diretta (distributori automatici)	1 punto	Aziende zootecniche che commercializzano il proprio latte bovino mediante distributori automatici
Produzioni di qualità regolamentata NO OGM, limitatamente alla zootecnia	3 punti	Aziende che ottengono produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"
Filiere bioenergetiche a limitato impatto ambientale	3 punti	Aziende che posseggono impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche. Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni: - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotta risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt

12. Graduatorie

Nei casi in cui le risorse assegnate ad ogni Amministrazione competente non siano sufficienti a soddisfare le richieste relative a particelle ricadenti nei territori di propria rispettiva competenza, si dovrà procedere ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati.

Le graduatorie per la selezione delle domande hanno valore per la sola annualità di riferimento dell'indennità.

12.1 Criteri operativi di selezione

Obiettivo del meccanismo operativo per effettuare la selezione è la concentrazione degli interventi all'interno delle aree preferenziali definite dal PSR al paragrafo 5.3.2.3 e pertanto agisce prioritariamente sulla base di criteri territoriali. Il PSR riconosce priorità assoluta alle aree della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e delle Direttive n. 79/49/CEE "Uccelli" e n. 92/43/CEE "Habitat" e priorità subordinata alle altre aree preferenziali.

In sottordine alle Priorità territoriali, agiscono le Priorità soggettive con valenza ambientale e infine le rimanenti Priorità soggettive.

12.2 Modalità di definizione della graduatoria

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, si procede all'applicazione dei criteri territoriali e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali
- b) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale (Tipo A)
- c) applicazione delle altre priorità soggettive (Tipo B)

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti per ciascuna area preferenziale al paragrafo 11.1 del presente bando, in coerenza con il PSR e il PRIP.

Il risultato della ponderazione deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto, fra tutte le domande presentate, diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri soggettivi di tipo A e, in presenza di exaequo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B.

Il procedimento sopra descritto può essere schematizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un'apposita matrice che integra tutte le domande in un'unica graduatoria.

Le colonne della matrice contengono, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base al numero di priorità soggettive con valenza ambientale (Tipo A) e loro combinazioni che caratterizzano la Misura.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna combinazione di priorità soggettiva con valenza ambientale. Pertanto si individuano le seguenti colonne in ordine di priorità:

1. Aziende che posseggono contemporaneamente i requisiti 2 e 3
2. Aziende certificate biologiche
3. Aziende zootecniche (ovini e bovini) >6 UBA e UBA/SAU foraggiere <2
4. Aziende che non posseggono i requisiti 2 e 3

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi (di Tipo A e di Tipo B).

Nel caso persistesse la parità anche dopo l'applicazione dei criteri sopra descritti, prevarrà la domanda sottoscritta dal beneficiario più giovane.

12.3 Approvazione della graduatoria, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti

L'Amministrazione Provinciale di Rimini provvederà a formare una graduatoria delle domande di indennità applicando i criteri di priorità precedentemente descritti e considerando quanto dichiarato in domanda e nell'*Allegato A*) al presente bando.

Sulla base dei dati esposti (che saranno soggetti a controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni) verrà assegnato un punteggio alle domande.

Questa Amministrazione comunicherà le risultanze di tale valutazione con raccomandata a.r. entro 90 giorni dalla scadenza del bando (in caso di proroga del termine di presentazione delle domande, detta scadenza sarà posticipata di uguale periodo), assegnando un tempo di 15 giorni dal ricevimento per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso tale termine, entro 45 giorni dalla data della sopracitata comunicazione provinciale, sarà adottata la graduatoria in via definitiva, con Atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese e sarà tempestivamente comunicata l'ammissibilità o non ammissibilità all'aiuto delle domande.

Tale comunicazione non costituisce diritto all'aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all'esito favorevole dell'istruttoria e degli accertamenti dell'autocertificazione.

Come indicato nel paragrafo 6 *Dotazione finanziaria*, le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

A quelle aziende che in una prima fase risulteranno fuori dalla graduatoria verrà chiesto di confermare l'impegno alle adesioni sottoscritte nell'eventualità di ulteriori disponibilità finanziarie in seguito a riassegnazioni regionali, decadenze o rinunce. Al termine della fase istruttoria il Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese potrà, in relazione alle eventuali risorse rese disponibili, comunicare in via definitiva l'ammissibilità della domanda.

13. Cumulabilità degli aiuti e modulazioni

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" o della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

- 1) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;

- 2) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
- 3) se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alla Misura originariamente oggetto di riduzione;
- 4) qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 212 e 211, la riduzione sarà sempre a carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata.

14. Condizionalità

I beneficiari di indennità per la Misura 212 sono tenuti - nel periodo corrispondente al **periodo di impegno** e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

Con riguardo alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative a:

- l'obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l'importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l'avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l'alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario;
- l'obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l'anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalcare o trinciare almeno una volta all'anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree);
- al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati.

15. Identificazione delle superfici e delle U.B.A.

Per l'identificazione delle superfici agricole aziendali e le superfici oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

Per quanto riguarda l'identificazione degli animali si specifica che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317; ci si riferisce inoltre anche all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1975/06, che richiama anch'esso il contenuto del Reg. (CE) n. 796/04.

In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione

dei bovini relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme specifiche, all'identificazione prevista dai Libri Genealogici.

16. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del PSR.

Come da paragrafo 11.1.2 del PSR compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Così come previsto dalla delibera G.R. n. 424/2008, ai fini della definizione delle misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)", la Regione Emilia-Romagna provvederà con un successivo provvedimento che integrerà le disposizioni applicative contenute nel PO Asse 2.

17. Perdita dei requisiti e inadempimenti

17.1 Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità

I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel PSR e dettagliati nel precedente paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*.

Gli stessi devono essere rispettati per l'intero "periodo di impegno" e/o per l'"annualità di riferimento dell'indennità", pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

17.2 Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 "Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità del pagamento dell'indennità" nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **"difformità" di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

17.3 Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel PSR e dettagliati nel precedente paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*. Gli stessi devono essere rispettati per l'intera "annualità di riferimento dell'Indennità" e/o per l'intero "periodo di impegno".

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l'attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo 3 *Condizioni di ammissibilità*,

viene pregiudicato il raggiungimento dell'obiettivo della Misura e viene meno l'impegno di cui al comma 2 dell'art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal medesimo art. 18 (si richiama quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi).

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

18. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del "periodo di impegno" un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il *subentro* "... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto" e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Tale restituzione non è dovuta per i casi di riduzione dell'estensione nella conduzione di SAU oggetto di pagamento in area svantaggiata inferiori a 2,5 ha rispetto alla prima domanda di indennità.

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato:

- il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non

permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

19. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione europea, che reca disposizioni di applicazione al citato regolamento (CE) n. 1698/2005
- Reg. (CE) n. 1975/06 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005
- Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013)
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007
- Delibera di G.R. n. 168 dell'11 febbraio 2008 di approvazione del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"
- Delibera di G.R. n. 363 del 17 marzo 2008 che approva le prescrizioni che integrano e correggono il PO Asse 2 di cui alla delibera di G.R. n. 168/08
- Delibera di G.R. n. 424 del 31/03/08 che modifica la Delibera di G.R. n. 363/08 e che rinvia a successivi atti i provvedimenti in materia di controlli e sanzioni del PSR
- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 1729/08 – Procedura operativa presentazione domande
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Per quanto non previsto, si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

20. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti previsti dal procedimento conseguente all'istanza. I dati potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.

Allegato A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 47 DEL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov. _____
 il ____/____/____ residente a _____ prov. _____ in via _____
 in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.) _____ dell'Impresa Agricola _____
 _____ con sede in _____ prov. _____
 in via _____ CUAA: _____;
 avendo presentato in data ____/____/____ con protocollo AGREA n° _____ del ____/____/____
 domanda di contributo per l'accesso alla Misura 212 - *Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane* del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Asse 2 (Reg. CE 1698/05 Titolo IV, Capo I, Sez. 2, Art. 36 lett. a) punto ii) - Sottosezione 1 Art. 37;
 ai fini della attribuzione dei punteggi previsti dal Programma Operativo di Misura e dal Bando pubblico provinciale, per l'accesso alla suddetta Misura, della Provincia di Rimini; perfettamente consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di false attestazione e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è certificata biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91 <i>Il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di indennità</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è Zootecnica (Ovini e bovini), con consistenza maggiore a 6 UBA e rapporto UBA allevate ed ettari di SAU coltivata a colture foraggere (compreso Orzo, Segale, Avena e Sorgo) inferiore a 2	SI	NO
Di essere in possesso del requisito di Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci</i>	SI	NO
Di possedere il requisito di giovane imprenditore: - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali; <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO
Di essere un'imprenditrice donna <i>Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO
Di essere residente nell'area definita svantaggiata ai sensi dell'art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i>	SI	NO

Di attuare nella propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, la "filiera corta" <i>Per "filiera corta" si intende l'insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell'imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all'ingrosso</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP e/o IGP e/o DOC e/o DOCG e/o QC	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Didattiche <i>L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Aperte <i>L'azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi</i>	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini	SI	NO
Di aderire con la propria azienda ad almeno altre 2 misure/azioni del PSR: Misura/Azione _____ N° domanda _____; Misura/Azione _____ N° domanda _____;	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede allevamenti di bovini di razza romagnola di consistenza maggiore a 6 UBA	SI	NO
Che la propria azienda zootecnica, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, attua la vendita diretta del proprio latte bovino mediante distributori automatici	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ottiene produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"	SI	NO
Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, possiede impianti per produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche e/o eoliche <i>Con riferimento a tale tipologia di impianti sono da tenere in considerazione le seguenti limitazioni:</i> - gli impianti dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotte risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo; - sono esclusi impianti di potenza superiore ad 1 MWatt	SI	NO

Data ____/____/____

FIRMA

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

(Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità)